



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 20/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 24 luglio 2015, n. 281

L.r. 37/85 e s.m.i. - Trasferimento titolarità autorizzazione coltivazione cava di calcari in località "MONTE GRANATA" - Comune di SAN MARCO IN LAMIS - Foglio 122, particella 129 - Ditta CO.BIT. srl - SAN MARCO IN LAMIS (FG).

L'anno 2015, addì 24 del mese di Luglio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno, z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

IL DIRIGENTE UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;

VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;

VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;

VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n.1845 di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di definizione e gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.22 del 20/10/2014 di riassetto degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.25 del 21/11/2014 di affidamento incarichi di direzione Uffici dei Servizi incardinati nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Dirigente Servizio Ecologia n.371 del 17 nov. 2014 di delega ex art.45 della legge regionale 16 apr. 2007, n.10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.41 del 22/07/2015, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la ditta UNICALCESTRUZZI SpA, con sede in CASALE MONFERRATO (AL), è stata autorizzata a coltivare la cava di calcari in località "MONTE GRANATA" del Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG), su parte della particella 129 del foglio 122, giusto determina n.3/AES del 11/01/2007, sino al 31/06/17;
- con determina n.87/AES del 05/12/2011 è stata autorizzata la ripresa dell'attività estrattiva e affidato l'esercente ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi interessati dagli scavi abusivi, da ultimare in trentasei mesi, e per i quali è stata acquisita polizza fideiussoria a garanzia di importo pari a 197.000,00 €;
- il 06/07/2015 con istanze acquisite al prot. n.9344, la UNICALCESTRUZZI SpA ha chiesto di poter cedere la titolarità dell'autorizzazione a coltivare la cava in questione, mentre la CO.BIT srl ne ha chiesto il subentro;

CONSIDERATO che:

- l'area estrattiva di che trattasi è passata in disponibilità della CO.BIT. srl giusto contratto di fitto uso cava stipulato il 22/07/08, con validità sino al 01/07/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma al n.7535 - serie 3T il 19/05/2015;
- le istanze sono ammissibili in quanto regolarmente documentate, così come da modulistica pubblicata;
- la CO.BIT. srl ha le capacità tecniche ed economiche in relazione all'intrapresa;
- con lettera del 20/07/2015 la CO.BIT. ha ribadito l'impegno assunto con il preliminare di compravendita ramo di azienda del 30/04/2015, registrato a Casale M.TO (AL) il 10/06/15 al n.436 serie 3, a stipulare le due polizze fideiussorie in essere, ed ha precisato che abbisogna di ulteriori 24 mesi per completare il restante 50% dei lavori di ripristino scavi abusivi;

Ritenuto di proporre il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione della cava in oggetto, con

l'aggiornamento delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.41 del 22/07/2015;

Verifica ai sensi del DLgs 196/2003

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

- la Ditta CO.BIT. srl - con sede legale in LUCERA (FG) - Strada Statale 17 Km 325.100 - PEC: cobit@pec.cobitsrl.com - P.IVA 02298240710 (legale rappresentante PINTO Fernando, nato il 20/04/1958 a LUCERA, C.F. PNT FNN 58D20 E716G, residente ad LUCERA (FG) in Via dei giardini n.12), è

AUTORIZZATA

a subentrare nella coltivazione della cava di calcari in località "MONTE GRANATA" - Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG), autorizzata con decreto n.3/DIR del 11/07/2007, su una superficie di 5,1662 ha ricadente su parte della part. 129 del F.122, sino al 30/06/2017;

1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dagli atti sopra indicati n.3/AES/2007 e n.87/AES/2011, che si intende integralmente recepito, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere allo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2014;

b. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'intera area di cava pari a 5.1662 ha si stabilisce l'importo di € 107.000,00 (euro centosettemila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30.06.2019, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

c. A garanzia dei lavori di ripristino dei luoghi escavati abusivamente si conferma l'importo di € 197.000,00 (euro centonovantasettemila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale di 24 (ventiquattro) mesi per l'adozione degli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, come da progetto acquisito al prot. n.4075 il 28/07/2011, ex art.4 D.G.R. 538/2007. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

d. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

e. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

f. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente nelle opere di recupero, così come il materiale di sfrido deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro della cava. E' fatto divieto assoluto di utilizzare per il recupero materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

g. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;

h. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata al parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'Esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse. I Comuni provvederanno a determinare ed a riscuotere gli oneri di urbanizzazione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. n.785;

i. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;

j. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;

k. l'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;

l. ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque prima di dare inizio ai lavori, l'Esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui agli artt.6-24 e 28 del DPR 128/59 ed agli artt.6-9-20 e 52 del D.L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e sicurezza sul lavoro, e precisamente trasmettere 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori denuncia di esercizio DE, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio, il documento di sicurezza e salute DSS e l'attestato sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e degli impianti;
- deve consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- m. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - BARI, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n°6 facciate:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione trasparenza;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico ed al Dirigente del Servizio Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alla CO.BIT. srl, al SINDACO ed al Comandante dei Vigili Urbani del Comune di SAN MARCO IN LAMIS (FG), Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- e) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Attività Estrattive (delegato)
Ing. Angelo Lefons
